

MATERA

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Gennaio, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito Lupo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell'1 luglio 2014, assistito dal Direttore, Dott. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 04/2015 DEL 16 GEN. 2015

**OGGETTO:** Disposizioni per l'attuazione dell'art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.T.E.R. di Matera

Formulazione dei pareri:

Il Direttore – Dott. Francesco D'Onofrio:  
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole

Francesco D'Onofrio

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**Visto** che l'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, prevedeva, in prima applicazione, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nel caso di anzianità massima contributiva di 40 del personale dipendente, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici;

**Considerato** che successivamente la legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009, all'art. 17 comma 35-novies ha modificato l'art. 72, comma 11 del D.L. 112/2008, prevedendo che: *"Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici..."*;

**Tenuto conto** che con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato la facoltà concessa dalla legge alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, in occasione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, precisando che prima di procedere all'applicazione della disciplina de qua, gli enti dovevano comunque adottare criteri che si configurino come atto di indirizzo generale comunque adottati dall'autorità politica;

**Visto** che con successiva circolare n. 4 del 16 settembre 2009, il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato alle pubbliche amministrazioni le novità legislative di cui alla Legge n. 102/2009, con la precisazione che la misura, di carattere eccezionale, era valida per un triennio, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, indicando i requisiti necessari per la richiesta nonché per l'esercizio del recesso;

**Constatato** che per effetto dell'art. 24 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, sono state apportate rilevanti e sostanziali modifiche al regime previdenziale anche dei dipendenti pubblici, prevedendo in particolare un sistema *pro rata* per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012;

**Considerato** che l'attuale assetto normativo, così come riformato dalla c.d. Legge Fornero, prevede la *pensione di vecchiaia* (art. 24, comma 6 e 7 D.L. 201/2011) e la *pensione anticipata* (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011);

**Tenuto conto** che con la circolare n. 2 dell' 8 marzo 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che gli enti dovevano rimodulare, secondo le nuove norme per l'accesso alla pensione, i presupposti per l'applicazione degli istituti particolari quali *la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro* prevista dall'art. 72 del D.L. n. 112/2008;

**Considerato** che l'art. 1, comma 16, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ha previsto *l'estensione temporale per gli anni 2012, 2013 e 2014*, dell'opzione per le pubbliche amministrazioni di applicare la risoluzione unilaterale di cui al D.L. n. 112/2008, come convertito con Legge n. 133/2008;

**Esaminato** il nuovo quadro normativo, come disposto dal D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, che ha previsto all'art. 1, comma 5, una ulteriore revisione dell'art. 72 del D.L. 112/2008, che testualmente si riporta: *"All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale*

*erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»*

**Constatato**, pertanto, che il legislatore ha nuovamente concesso la possibilità agli enti pubblici di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti anche con qualifica dirigenziale alla maturazione del requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione e comunque non prima del raggiungimento dell'età anagrafica che possa dar luogo alle c.d. "penalizzazioni" introdotte dalla riforma delle pensioni di cui alla c.d. Legge Fornero;

**Vista** la richiesta effettuata dal Direttore pro-tempore con nota prot. n. 9235 del 31 luglio 2012, come aggiornata dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale con nota prot. n. 16033 del 25 novembre 2014, finalizzata ad effettuare la ricognizione dell'anzianità contributiva di tutto il personale;

**Ritenuto** di recepire i criteri di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, così come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, con l'applicazione ai dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, dell'A.T.E.R. di Matera della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito dell'anzianità contributiva che consente l'accesso alla pensione e comunque non prima del raggiungimento dell'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale, adottando una politica orientata al generalizzato collocamento a riposo dei dipendenti che hanno conseguito il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione, che si ritiene coerente con l'obbligo del contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale dell'Azienda, in linea con le leggi finanziarie degli ultimi anni, così da poter contribuire alla riduzione del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente;

**Visto**, inoltre, l'art. 16, comma 11 del D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011, ai sensi del quale: *"In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo"*;

**Ritenuto**, pertanto, di sottoporre il presente atto al visto del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Azienda;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;

#### DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di recepire, in via generale, il criterio di cui all'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che ha sostituito l'art. 72 del D.L. n. 112/2008, dando atto

che è volontà dell'Azienda di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia raggiunto un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, nonché di coloro che maturino i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 così come previsto dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

3. Di precisare che la facoltà di recesso unilaterale non è applicabile nei confronti dei dipendenti che abbiano un'età anagrafica inferiore ad anni 62 e per i quali trovino applicazione le disposizioni in tema di penalizzazione e riduzione percentuale del trattamento pensionistico;
4. Di demandare al Direttore per l'adozione degli atti conseguenti, anche alla luce degli esiti della ricognizione dell'anzianità contributiva di tutto il personale, a seguito della richiesta del Direttore pro-tempore con nota prot. n. 9235 del 31 luglio 2012, come aggiornata dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale con nota prot. n. 16033 del 25 novembre 2014;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, per l'acquisizione del parere di competenza;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U.;
7. Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL DIRETTORE  
(Dott. Francesco D'Orfano)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Dott. Vito Lupo)

La presente deliberazione n. 04/15 del 16 GEN. 2015 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.  
dal 16 GEN 2015 al \_\_\_\_\_

Matera, li \_\_\_\_\_.

IL DIRETTORE  
(Dott. Francesco D'Onofrio)